ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/106/CE CONCERNENTE I REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE

Art. 10

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

I certificati di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza:

a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri ed ai Paesi terzi con i quali hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;

b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.

Versione in vigore dal 25 agosto 2011, non più in vigore dal 26 giugno 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
Estremi	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-136-2011/art-10-prevenzione-delle-frodi-e-di-altre-prassi-illegali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it